

Special Assist

Fiscal
Assist
2018



Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

Special Assist

SPECIALE LEGGE 17 DICEMBRE 2018, N. 136
DI CONVERSIONE DEL
DECRETO LEGGE 23 OTTOBRE 2018, N. 119
“DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FISCALE E FINANZIARIA”
CD. “DECRETO FISCALE”
(G.U. N.293 DEL 18/12/18)
VIGENTE DAL: 18/12/18

DECRETO FISCALE	
Interpello nuovi investimenti – esteso l’ambito di applicazione Scende a 20.000.000 euro l’ammontare degli investimenti necessari per accedere all’interpello preventivo per le imprese che intendono effettuare investimenti nel territorio dello Stato, che abbiano significative e durature ricadute sull’occupazione di cui all’art. 2, co. 1, del D.lgs. n. 147/2015. Il nuovo limite si applica alle istanze di interpello presentate a decorrere dall’1/1/19. L’interpello riguarda il piano di investimento e le eventuali operazioni straordinarie che si prevedono per la sua realizzazione, inclusa la valutazione preventiva circa l’assenza di abuso del diritto, la sussistenza delle condizioni per la disapplicazione di disposizioni antielusive e l’accesso a eventuali regimi o istituti previsti dall’ordinamento tributario.	Art. 01 <i>(inserito in sede di conversione)</i>
Definizione dei processi verbali di constatazione (PVC) – si pagano solo le imposte I PVC in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, Irap, imposta sul valore degli immobili all'estero (Ivie), imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero (Ivafe) e Iva - consegnati entro il 24/10/18 e per i quali a tale data non è stato ancora notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio - possono essere definiti con il pagamento delle sole imposte dovute, senza interessi e sanzioni. La regolarizzazione riguarda violazioni relative ai periodi di imposta per i quali non sono scaduti i termini per l’accertamento ai fini delle imposte dirette e dell’Iva, determinati tenendo conto del raddoppio dei termini previsto nel caso di omessa dichiarazione di investimenti e attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, sia ai fini dell’accertamento, sia della contestazione di sanzioni.	Art. 1 <i>(modificato in sede di conversione)</i>
Adempimenti per la definizione – entro il 31/5/19: • deve essere presentata una dichiarazione per la regolarizzazione; • devono essere pagate le imposte (o almeno la prima rata, in caso di pagamento rateale) senza applicazione delle sanzioni e degli interessi. Le imposte possono essere rateizzate in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. Le rate successive alla 1° devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre e su di esse sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della 1° rata. Per i soli debiti relativi alle risorse proprie dell’UE devono essere corrisposti anche gli interessi di mora, a decorrere dall’1/5/16. È esclusa la compensazione in F24. Soggetti “trasparenti” – Per i PVC consegnati a soggetti in regime di trasparenza di cui all’articolo 5, 115 e 116 del Tuir i soci possono presentare la propria dichiarazione per regolarizzare il reddito di partecipazione ad essi	

Special Assist

imputabile. Termini di accertamento prorogati - Per i periodi di imposta fino al 31/12/15, oggetto dei PVC, i termini di accertamento sono prorogati di 2 anni. Modalità attuative - L'Agenzia delle entrate emana le disposizioni attuative della definizione agevolata, tra cui le modalità di presentazione della dichiarazione.	
Definizione degli atti di accertamento – si pagano solo le imposte Avvisi di accertamento, di rettifica, di liquidazione, nonché atti di recupero notificati entro il 24/10/18 possono essere definiti pagando le sole imposte, senza sanzioni e interessi, se non impugnati e ancora impugnabili alla stessa data. La regolarizzazione riguarda anche inviti al contraddittorio e accertamenti con adesione.	Art. 2 <i>(confermato)</i>
Come si perfeziona la definizione – deve essere effettuato il versamento delle somme in unica soluzione o della 1° rata entro 30 giorni dal 24/10/18, ovvero nel più ampio termine per impugnare l'atto che residua dopo tale data. È possibile il pagamento rateizzato delle imposte in max 20 rate trimestrali di pari importo. È esclusa la compensazione in F24. Inviti al contraddittorio – se notificati entro il 24/10/18 possono essere definiti entro 30 giorni da detto termine con il pagamento delle imposte, senza sanzioni, né interessi ed eventuali accessori. Accertamenti con adesione – se sottoscritti entro il 24/10/18 possono essere perfezionati con il pagamento, entro 20 giorni da detta data, delle sole imposte, senza sanzioni, interessi ed eventuali accessori. Debiti per risorse proprie della UE – per la regolarizzazione dei debiti relativi alle risorse proprie tradizionali UE di cui all'art. 2, par. 1, lett. a), della decisione 2014/335/UE (prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi, dazi della tariffa doganale comune e altri dazi sugli scambi con paesi terzi) il debitore è tenuto a corrispondere, a decorrere dall'1/5/16, anche gli interessi di mora. Atti esclusi dalla definizione - sono esclusi dalla regolarizzazione gli atti emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria (cd. <i>voluntary disclosure</i>); Modalità attuative - L'Agenzia delle entrate emana le disposizioni attuative della definizione agevolata.	
Reverse charge – prorogata l'applicazione per alcune cessioni e trasferimenti È prorogata al 30/6/22 l'applicazione del reverse charge su: • cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni (telefoni cellulari); • cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale; • trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra; • cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell'art. 7-bis, co. 3, lett. a).	Art. 2, co. 2 bis <i>(inserito in sede di conversione)</i>
Rottamazione delle cartelle dal 2000 al 2017 – si pagano solo le imposte I debiti tributari affidati agli agenti della riscossione dall'1/1/00 al 31/12/17, possono essere estinti versando, entro il 31/7/19, le somme: • a titolo di imposte e interessi (dunque, al netto di sanzioni e interessi di mora); • a titolo di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.	Art. 3 <i>(modificato in sede di conversione)</i>
Pagamento – entro il 31/7/18, può essere effettuato il pagamento in unica soluzione oppure della 1° rata, in caso di rateizzazione. La rateizzazione può essere effettuata in 18 rate consecutive; la prima e la seconda rata, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute, scadono rispettivamente il 31/7 e il 30/11/19; le restanti rate, di pari ammontare, scadono il 28/2, il 31/5, il 31/7 e il 30/11 di ciascun anno a decorrere dal 2020. Per il pagamento rateale sono dovuti, dall'1/8/19, gli interessi al tasso del 2% annuo.	

Special Assist

Adempimenti per la definizione - entro il 30/4/19 con una dichiarazione deve essere manifestata la volontà di procedere alla definizione all'agente della riscossione; con la medesima dichiarazione si sceglie il numero di rate per effettuare il pagamento e si assume l'impegno a rinunciare ai giudizi aventi ad oggetto i carichi. Tali giudizi sono sospesi dal giudice dietro presentazione di una copia della dichiarazione.

Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con la dichiarazione.

Versamenti effettuati – qualora siano già stati effettuati versamenti per i carichi che si vogliono definire, ai fini della determinazione delle somme da versare si tiene conto esclusivamente degli importi versati a titolo di capitale e interessi, nonché di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento e, dunque, non sono considerati gli importi a titolo di sanzioni o interessi (queste ultime somme restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili).

Sospensione dei termini - dalla presentazione della dichiarazione consegue, per i carichi definibili che ne costituiscono oggetto, la sospensione di una serie di termini. In particolare, sono sospesi:

- i termini di prescrizione e decadenza;
- gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione.

Con la presentazione della dichiarazione, inoltre, sono inibite una serie di attività esecutive. In particolare, non possono essere:

- iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
- avviate nuove procedure esecutive;
- proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il 1° incanto con esito positivo.

Con la presentazione della dichiarazione, infine, debitore non è considerato inadempiente ai fini:

- della possibilità di compensare i debiti tributari nell'ambito della procedura di erogazione dei rimborsi d'imposta (art. 28-ter del D.P.R. n. 602/1973);
- della verifica della morosità da ruolo per un importo superiore a 5.000 euro nel caso di pagamento dei crediti nei confronti della PA (art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973).

Infine, il DURC è rilasciato, a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersi avvalere della suddetta definizione agevolata.

Comunicazione delle somme dovute - l'agente della riscossione comunica entro il 30/6/19 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, l'importo, il giorno e il mese di scadenza delle rate.

Pagamento degli importi definiti - può essere effettuato con una delle seguenti modalità:

- domiciliazione sul c/c indicato dal debitore (nella dichiarazione);
- bollettini precompilati che l'agente della riscossione allega alla comunicazione nel caso in cui il debitore non ha chiesto la domiciliazione sul c/c;
- presso gli sportelli dell'agente della riscossione. Scegliendo di pagare presso gli sportelli il debitore può utilizzare in compensazione i crediti non prescritti, certi liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Dilazioni di pagamento in corso – per i debiti per i quali è stata presentata la dichiarazione al 31/7/19 le dilazioni sospese sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni.

Procedure esecutive - Per i debiti per i quali è stata presentata la dichiarazione, il pagamento della 1° o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione estingue le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il 1° incanto con esito positivo.

Pagamenti irregolari - in caso di mancato/insufficiente/tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato rateizzato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a

Special Assist

decorrenza i termini di prescrizione/decadenza. Di conseguenza:

- i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero;
- il pagamento non può essere rateizzato.

Per i tardivi versamenti delle rate non superiori a 5 giorni, l'inefficacia della definizione non si produce e non sono dovuti interessi.

Debiti che non rientrano nella definizione - sono esclusi dalla definizione i debiti per:

- somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
- crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali;
- debiti per risorse proprie della UE.

Debiti per risorse proprie UE (rinvio) - l'art. 5 del D.L. 119/2018 (vedi oltre) consente la definizione agevolata, con specifiche deroghe rispetto a quanto previsto dall'art. 3, dei carichi affidati all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell'Unione europea.

Sanzioni per violazione del codice della strada - Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada la definizione si applica limitatamente agli interessi.

Differimento automatico delle rate da rottamazione bis - l'accesso alla nuova rottamazione è consentito anche a chi ha aderito alle precedenti rottamazioni con pagamento tempestivo di quanto dovuto per la restante parte del debito. Per i contribuenti che effettuano l'integrale pagamento, entro il 7/12/18, delle rate residue (in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018) dovute, ai sensi dell'art. 1, co. 6 e 8, lett. b), n. 2), del D.L. n. 148 del 2017 (Rottamazione bis), viene differito automaticamente il versamento delle restanti somme; il relativo pagamento è effettuato in 10 rate consecutive di pari importo, con scadenza 31/7 e 30/11 di ciascun anno a decorrere dal 2019. Su tali importi sono dovuti, dall'1/8/19, gli interessi al tasso dello 0,3% annuo.

Per i tardivi versamenti delle rate non superiori a 5 giorni delle rate differite in scadenza a decorrere dal 31/7/19, l'inefficacia della definizione non si produce e non sono dovuti interessi.

A tal fine i contribuenti non dovranno porre in essere adempimenti. L'agente della riscossione entro il 30/6/19, invia una comunicazione con i bollettini precompilati per il pagamento delle somme dovute alle nuove scadenze, tenendo conto anche di quelle fino a 1.000 euro stralciate ai sensi dell'art. 4.

Il debitore può comunque effettuare, entro il 31/7/19, in unica soluzione, il pagamento delle rate differite della rottamazione bis.

Rateizzazione per le regioni colpite dal sisma del centro Italia - i contribuenti residenti o localizzati nelle regioni colpite dai sismi dell'Italia centrale degli anni 2016 e 2017, possono effettuare il pagamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata 2016 (art. 6 del D.L. n. 193/2016) e 2017 (art. 1 del D.L. n. 148/2017) in 10 rate, con scadenza il 31/7 e il 30/11 di ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono dovuti, dal 1/8/19, gli interessi al tasso dello 0,3% annuo.

Per i tardivi versamenti delle rate non superiori a 5 giorni delle rate differite in scadenza a decorrere dal 31/7/19, l'inefficacia della definizione non si produce e non sono dovuti interessi.

Per fruire di tale ulteriore rateizzazione i contribuenti non dovranno porre in essere alcun adempimento. L'agente della riscossione entro il 30/6/19 invia una comunicazione, con i bollettini precompilati per il pagamento delle somme dovute alle nuove scadenze. Il debitore può comunque effettuare il pagamento di delle rate in unica soluzione entro il 31/7/19.

Soggetti esclusi dalle precedenti rottamazioni - possono accedere alla nuova procedura di rottamazione i

Special Assist

soggetti che: • avevano avviato la rottamazione 2016 (art. 6 del D.L. n. 193/2016) ma che non hanno perfezionato la procedura con l'integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute; • dopo aver aderito alla rottamazione 2017 (art. 1 del D.L. n. 148/2017) non hanno provveduto al pagamento, entro il 31/7/18, di tutte le rate dei piani di dilazione in essere al 24/10/16, scadute al 31/12/16.	Debiti fino a 1.000 euro affidati alla riscossione dal 2000 al 2010 - annullamento automatico Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo - comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni - fino a 1.000 euro (calcolato al 24/10/18), che risultano affidati agli agenti della riscossione dall'1/1/00 al 31/12/10. L'annullamento non riguarda: • somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato; • crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; • risorse proprie tradizionali della UE; • Iva riscossa all'importazione. Qualora siano state versate delle somme per il pagamento di tali debiti prima del 24/10/18, non si ha diritto al rimborso. Eventuali somme versate dopo il 24/10/18 sono imputate ad altri debiti eventualmente inclusi nella definizione agevolata anteriormente al versamento, ovvero, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza e, in assenza anche di questi ultimi, sono rimborsate. L'eventuale rimborso avviene ai sensi dell'art. 22, co. 1-bis, 1-ter e 1-quater, del D.lgs. n.112/1999, secondo cui l'agente della riscossione deve offrire la restituzione all'avente diritto notificandogli una comunicazione delle modalità di restituzione.	Risorse proprie dell'Unione europea - definizione agevolata con regole speciali Possono essere estinti con le modalità, alle condizioni e nei termini di cui all'art. 3 (vedi sopra), ma con alcune deroghe, i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1.1.2000 al 31.12.2017 a titolo di: • risorse proprie tradizionali della UE; • Iva riscossa all'importazione. Queste le deroghe previste: • l'agente della riscossione comunica entro il 31/7/19 a chi ha presentato la dichiarazione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse; • il pagamento dell'unica o della 1° rata delle somme dovute a titolo di definizione scade il 30/9/19; la 2° rata scade il 30/11/19 e le restanti rate il 31/7 e il 30/11 di ciascun anno successivo. Per i debiti relativi alle risorse proprie tradizionali della UE costituite da prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi, dazi della tariffa doganale, contributi e altri dazi previsti nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, oltre a capitale, interessi e aggi devono essere corrisposti: • dal 1/5/16 e al 31/7/19, gli interessi di mora previsti dall'art. 114, par. 1, del regolamento (UE) n. 952/2013;
---	--	---

Special Assist

dal 1/8/19, gli interessi al tasso del 2% annuo.	
Contenzioso con l'Agenzia delle entrate – definizione agevolata I contenziosi in corso con l'Agenzia delle entrate, che hanno ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, anche in Cassazione, possono essere definiti con il pagamento di un importo pari al solo valore della controversia, senza sanzioni né interessi. Nel caso in cui nell'ultima o unica sentenza depositata al 24/10/18 l'Agenzia delle entrate è soccombente, le controversie possono essere definite con il pagamento: - del 40% del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di 1° grado; - del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di 2° grado. Per i ricorsi pendenti in 1° grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90% del valore della controversia. In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e Agenzia delle entrate, il tributo (senza interessi e sanzioni) è dovuto: - per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia; - in misura ridotta (ossia 40% in 1° grado e 15% in 2° grado), per la parte di atto annullata. Le controversie tributarie pendenti in cassazione al 18/12/18 in cui l'Agenzia delle entrate è soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento del 5% del valore della controversia.	Art. 6 (modificato in sede di conversione)
La definizione riguarda le controversie in cui il ricorso in 1° grado è stato notificato alla controparte entro il 24/10/18 e per le quali alla data della presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva. Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti anche solo in parte: - risorse proprie dell'UE e l'Iva riscossa all'importazione; - somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato. Valore della controversia - per valore della controversia si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste. Controversie sulle sanzioni – Si distingue tra sanzioni collegate e non collegate al tributo: - Per la definizione di controversie relative esclusivamente a sanzioni collegate ai tributi non è dovuto alcun importo per le sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito; - Per le controversie relative esclusivamente a sanzioni non collegate al tributo è previsto il pagamento: ✓ del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata al 24/10/18; ✓ del 40% del valore della controversia negli altri casi. Adempimenti per la definizione – entro il 31/5/19 deve essere presentata una domanda per ciascun atto impugnato e deve provvedersi al pagamento degli importi dovuti (o, in caso di pagamento rateizzato, della 1° rata). La rateizzazione, in un massimo di 20 rate trimestrali, è ammessa a condizione che gli importi dovuti superino 1.000 euro. Le rate successive alla 1°, sulle cui si applicano gli interessi legali calcolati dall'1/6/19 al versamento, scadono nelle date seguenti di ciascun anno a partire dal 2019 (31/8 - 30/11 - 28/2 - 31/5). Qualora non si debbano versare imposte, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. Non è possibile compensare tali importi in F24. Dagli importi dovuti si scomputano quelli eventualmente già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. In	

Special Assist

tal caso, non sono restituite somme versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Sospensione dei processi - il processo è sospeso fino al 10/6/19 se il contribuente chiede al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata, la sospensione della controversia. Se entro tale data viene depositata presso l'organo giurisdizionale copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della 1° rata, il processo resta sospeso fino al 31/12/20. Sospensione dei termini di impugnazione - sono sospesi per 9 mesi, per le controversie definibili, i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra il 24/10/18 e il 31/7/19. Diniego di definizione delle controversie - il diniego della definizione è notificato entro il 31/7/20 ed è impugnabile entro 60 giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Enti territoriali - gli enti territoriali, per i cui contenziosi non si applica la disciplina, possono stabilire, entro il 31/3/19, l'applicazione delle disposizioni alle controversie tributarie in cui sono parte.	
Società e le associazioni sportive dilettantistiche – regole specifiche per la definizione agevolata Regole specifiche per le società e le associazioni sportive dilettantistiche, iscritte al 31/12/17 nel Registro CONI, con riferimento agli importi da versare, sono previste per: • la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (vedi sopra, art. 2) • la definizione agevolata delle liti pendenti dinanzi alle commissioni tributarie (vedi sopra, art. 6). In particolare, società e associazioni sportive dilettantistiche: • per la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, versano un importo pari al 50% delle maggiori imposte accertate (ad eccezione dell'Iva, dovuta per intero) ed al 5% delle sanzioni irrogate e degli interessi dovuti; • per la definizione agevolata delle liti pendenti dinanzi alle commissioni tributarie versano il: ✓ 40% del valore della lite e il 5% delle sanzioni e degli interessi accertati nel caso in cui, al 24/10/18, questa penda ancora nel primo grado di giudizio; ✓ 10% del valore della lite e il 5% delle sanzioni e degli interessi accertati, in caso di soccombenza in giudizio dell'amministrazione finanziaria nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva al 24/10/18; ✓ 50% del valore della lite e il 10% delle sanzioni e interessi accertati in caso di soccombenza in giudizio della società o associazione sportiva nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva al 24/10/18. La definizione agevolata con le regole specifiche appena illustrate è, tuttavia, preclusa se l'ammontare delle sole imposte accertate o in contestazione, relativamente a ciascun periodo d'imposta, per il quale è stato emesso avviso d'accertamento o è pendente reclamo o ricorso, è superiore a 30.000 euro per ciascuna imposta, IRES o IRAP, accertata o contestata. Se le imposte sono superiori a 30.000 euro torna ad applicarsi la disciplina prevista per la generalità dei soggetti per le definizioni agevolate degli atti di accertamento e delle liti pendenti di cui agli articoli 2 e 6 con le regole ivi previste.	Art. 7 (modificato in sede di conversione)
Definizione agevolata delle imposte di consumo Versando il 5% degli importi dovuti si può definire in via agevolata di debiti tributari maturati fino al 31.12.2018 - per i quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato - relativi alle imposte di consumo su: • prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi	Art. 8 (confermato)

Special Assist

lavorati (c.d. succedanei del tabacco); prodotti liquidi da inalazione senza combustione costituiti da sostanze diverse dal tabacco, non destinati ad essere usati come medicinali, contenenti o meno nicotina. Non sono dovuti interessi e sanzioni. L'Agenzia delle dogane comunica al debitore l'ammontare complessivo delle somme dovute entro 120 giorni dalla ricezione della dichiarazione di adesione. Entro 60 giorni da tale comunicazione il debitore è tenuto a pagare l'ammontare dovuto ovvero la prima rata. L'opzione per il pagamento rateale mensile è indicata dal debitore nella dichiarazione di adesione. Il mancato pagamento di sei mensilità consecutive, comporta la decadenza del beneficio del pagamento rateale nonché l'obbligo di versamento degli importi dovuti residui entro 60 giorni dalla scadenza dell'ultima rata non pagata. Se l'Agenzia delle dogane rileva, entro il 31/12/18, la non veridicità dei dati comunicati dal debitore, la definizione agevolata perde di efficacia. Entro il 28/2/19 l'Agenzia delle dogane e dei monopoli pubblica sul proprio sito internet la modulistica e le modalità per l'adesione alla definizione anticipata ed entro il 30/4/19 il soggetto obbligato manifesta all'Agenzia medesima la propria intenzione di aderire alla definizione agevolata. In caso di mancata pubblicazione da parte dell'Agenzia entro il 28/2/19, la dichiarazione di adesione dovrà essere inviata dal soggetto obbligato, perentoriamente, entro 60 giorni dalla pubblicazione. I termini indicati per la presentazione della dichiarazione sono perentori. Nella dichiarazione deve essere indicato l'ammontare dell'imposta dovuta.	
Disposizioni in materia di dichiarazione integrativa speciale Possono essere regolarizzate mediante il versamento in due rate di pari importo entro il 31/5/19 e il 2/3/20 i una somma pari ad euro 200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24/10/18. La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute e con la rimozione delle irregolarità od omissioni. Sono esclusi dalla regolarizzazione: - gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria; - le violazioni già contestate in atti divenuti definitivi al 19/12/18. La procedura non può essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato. Con riferimento alle violazioni commesse fino al 31/12/15, oggetto del processo verbale di constatazione, i termini di cui all'articolo 20, comma 1, del D.lgs. n. 472/1997, sono prorogati di due anni (entro il 31/12 del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi). Le modalità di attuazione saranno fissate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.	Art. 9 (modificato in sede di conversione)
Disposizioni in materia di sanzioni per assegni senza clausola di non trasferibilità Per importi inferiori a 30.000 euro la sanzione minima è fissata al 10% dell'importo	Art. 9-bis (inserito in sede di conversione)

Special Assist

trasferito La previsione si applica qualora ricorrano le circostanze di minore gravità della violazione, mentre resta ferma la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 50.000 euro nei casi più gravi. Inoltre, la disposizione in esame si applica anche ai procedimenti amministrativi in corso.	
Semplificazione per l'avvio della fatturazione elettronica Prevista, per i primi sei mesi del 2019, la disapplicazione ovvero la riduzione delle sanzioni in caso di omessa o irregolare emissione delle fatture, contemperando l'esigenza di non differire ulteriormente l'entrata in vigore della fatturazione elettronica (stabilita per il 1° gennaio 2019) con quella di limitare possibili effetti negativi ad essa connessi, derivanti dagli errori dovuti agli eventuali ritardi nell'adeguamento dei sistemi informatici alle novità imposte dalla normativa di settore. Quindi, per il primo semestre 2019, saranno disapplicate del tutto le sanzioni, quando il ritardo non comporterà un effetto sostanziale sulla liquidazione dell'imposta di periodo (mensile o trimestrale), ovvero ne sarà, invece, ridotta la misura (al 20%) laddove l'errore inciderà sulla liquidazione solo da un punto di vista temporale (quando la fattura è emessa tardivamente). Per i contribuenti che effettuano la liquidazione periodica IVA con cadenza mensile le riduzioni si applicano fino al 30/9/19. Per il servizio di conservazione gratuito delle fatture elettroniche reso disponibile agli operatori IVA dall'Agenzia delle entrate, il partner tecnologico Sogei S.p.a. non può avvalersi di soggetti terzi. Le associazioni sportive senza scopo di lucro che hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge n. 398/1991 che nel periodo d'imposta precedente: - hanno conseguito proventi per un importo non superiore a 65.000 euro, restano escluse dall'ambito applicativo della fatturazione elettronica; - hanno conseguito proventi per importi superiori a 65.000 euro, sono esonerate ma assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d'imposta. Per i contratti di sponsorizzazione e pubblicità stipulati dai soggetti di cui agli articoli 1 e 2 della legge n. 398/1991, gli obblighi di fatturazione elettronica sono adempiuti dai cessionari.	Art. 10 <i>(modificato in sede di conversione)</i>
Semplificazione in tema di emissione delle fatture Introdotta una norma di valenza generale che consente, a decorrere dall'1/7/19, l'emissione delle fatture entro 10 giorni dall'effettuazione delle operazioni. Chi si avvale della possibilità di emettere la fattura in una data diversa dalla data di effettuazione dell'operazione dovrà darne evidenza nel documento stesso, mentre il medesimo obbligo non ricorre per chi emette la fattura nello stesso giorno di effettuazione dell'operazione. La norma non incide sulla disciplina dell'esigibilità dell'imposta e della conseguente liquidazione.	Art. 11 <i>(confermato)</i>
Semplificazione in tema di annotazione delle fatture emesse Modificati i termini di registrazione delle fatture emesse, fissando, come regola generale, quella per cui le stesse, indipendentemente dalla loro tipologia, devono essere annotate, nell'ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione (ma con riferimento alla data della loro emissione). Fanno eccezione le fatture relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente dove la fattura deve essere emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni (l'annotazione va	Art. 12 <i>(confermato)</i>

Special Assist

fatta con riferimento al medesimo mese).	
Semplificazione in tema di registrazione degli acquisti Abrogata la numerazione progressiva delle fatture precedentemente prevista dall'articolo 25 del D.P.R. n. 633/1972. Tale previsione risulta in linea con i nuovi obblighi di fatturazione elettronica generalizzata, decorrenti dall'1/1/19, in quanto la trasmissione tramite Sistema di interscambio consentirà l'individuazione univoca dei documenti, assolvendo automaticamente all'obbligo prima dettato dal decreto IVA.	Art. 13 <i>(confermato)</i>
Semplificazioni in tema di detrazione dell'IVA La norma prevede che si possa computare l'IVA addebitata in fattura del periodo in cui è stata effettuata l'operazione, a condizione che la fattura sia recapitata e, quindi, debitamente registrata entro i termini di liquidazione (il giorno 16 del mese successivo). Essa tiene conto del fatto che il requisito del possesso della fattura potrebbe arrecare al cessionario/committente un pregiudizio derivante dalla circostanza che la fattura potrebbe essergli recapitata oltre il periodo in cui l'imposta diventa esigibile, con il conseguente rinvio della detrazione.	Art. 14 <i>(confermato)</i>
Disposizione di coordinamento in tema di fatturazione elettronica Modificato il D.lgs. n. 5/8/15, n. 127, per allineare l'art. 1, alla decisione di esecuzione (UE) 2018/593 del Consiglio, del 16/4/18, che ha autorizzato il nostro Paese ad accettare come fatture documenti o messaggi solo in formato elettronico qualora emessi da soggetti passivi «stabiliti» sul territorio italiano e non anche semplicemente «identificati», come in precedenza stabilito.	Art. 15 <i>(modificato in sede di conversione)</i>
Esoneri dalla fatturazione elettronica per i dati al STS e specifica disciplina per i servizi di pubblica utilità Esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. L'esonero riguarda le fatture i cui dati sono inviati al Sistema di tessera sanitaria. Una specifica disciplina rimessa a un emanando provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate individuerà i profili tecnici di emissione del documento tramite il Sistema di Interscambio, per le fatture elettroniche emesse da soggetti passivi IVA che offrono i servizi regolamentati di pubblica utilità nei confronti di persone fisiche che non operano nell'ambito di attività d'impresa. La specifica disciplina si applica per le fatture emesse nei confronti di consumatori finali con i quali sono stati stipulati contratti prima dell'1/1/05 e non è stato possibile identificare il codice fiscale anche a seguito dell'utilizzo dei servizi di verifica offerti dall'Agenzia delle entrate.	Art. 10-bis <i>(inserito in sede di conversione)</i>
Archivio dei rapporti finanziari – dati utilizzati anche dalla G.d.F. Ai fini dei controlli fiscali la Guardia di finanza utilizzerà le comunicazioni che gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare periodicamente all'anagrafe tributaria circa le movimentazioni che hanno interessato i rapporti finanziari ed ogni informazione relativa a tali rapporti.	Art. 16-quater <i>(inserito in sede di conversione)</i>
Contribuenti non soggetti agli ISA – pianificazione dell'attività ispettiva Per i contribuenti non soggetti agli indici sintetici di affidabilità né a tutoraggio, sono previsti da parte dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza controlli coordinati sulla base di analisi di rischio sviluppate in base all'utilizzo di: • banche dati;	Art. 16-quinquies <i>(inserito in sede di conversione)</i>

Special Assist

• elementi e circostanze emersi nell'esercizio degli ordinari poteri istruttori e d'indagine.	
Coordinamento tra Agenzia delle entrate e G.d.F. – scambio di informazioni La Guardia di finanza per l'esecuzione delle attività di controllo tributario o per finalità di analisi del rischio di evasione fiscale riceverà dall'Agenzia delle entrate, elementi e specifiche elaborazioni basate su informazioni ricevute: • dal country by country reporting; • nell'ambito dello scambio automatico di informazioni per finalità fiscali previsto dalla direttiva 2011/16/UE e da accordi tra l'Italia e gli Stati esteri.	<i>Art. 16-sexies (inserito in sede di conversione)</i>
Ipoteca e sequestro conservativo sui beni del contribuente – anche la G.d.F. può chiedere i provvedimenti conservativi Il comandante provinciale della Guardia di finanza, in relazione ai processi verbali di constatazione rilasciati dai reparti dipendenti, può inoltrare l'istanza al presidente della commissione tributaria provinciale per l'iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido e per l'autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni, compresa l'azienda. Tale possibilità era finora riservata all'ufficio o all'ente, che in caso di fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, in base all'atto di contestazione, al provvedimento di irrogazione della sanzione o al processo verbale di constatazione e dopo la loro notifica, possono chiedere, con istanza motivata, al presidente della commissione tributaria provinciale tali provvedimenti cautelari.	<i>Art. 16-septies (inserito in sede di conversione)</i>
Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi L'obbligo di memorizzare e trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i corrispettivi giornalieri è previsto attualmente solo a carico dei gestori di distributori automatici o di impianti stradali di distribuzione del carburante ad elevata automazione. Per le altre tipologie di commercianti al minuto (supermercati, grandi catene commerciali, ecc.) la trasmissione di tali dati costituisce oggi solo una facoltà, da esercitare mediante apposita opzione di durata quinquennale (art. 2 del D.lgs. n. 127/2015). La norma prevede che, a partire dall'1/1/20 la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi diventeranno obbligatorie per la generalità dei soggetti IVA che esercitano le attività di commercio al minuto e quelle assimilate di cui all'art. 22 del D.P.R. n. 633/1972. Per i soggetti con volume d'affari superiore a 400.000 euro, l'obbligo decorrerà però già a partire dall'1/7/19.	<i>Art. 17 (modificato in sede di conversione)</i>
A decorrere dal 19/12/18, la deroga di cui all'art. 7, co. 4 -quater, del D.L. 10.6.94, n. 357 (la tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto IVA con sistemi elettronici è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza), si applica anche ai registri di cui all'art. 24, co. 1, del D.P.R. n. 633/1972. Sistema tessera sanitaria - I soggetti tenuti all'invio dei dati al STS, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, possono adempiere all'obbligo di cui sopra mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati, relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, al STS. I dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono essere utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni per finalità istituzionali. Con decreto interministeriale, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti, nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali i termini e gli ambiti di utilizzo dei predetti dati e i relativi limiti, nonché le modalità tecniche di trasmissione. Poiché il nuovo obbligo imporrà a tutti soggetti che esercitano le suddette attività di dotarsi dei nuovi	

Special Assist

Registratori di Cassa Telematici, è previsto un contributo statale una tantum per l'acquisto o l'adeguamento dei nuovi strumenti, pari al 50% della spesa sostenuta. Tale contributo sarà anticipato dal fornitore sotto forma di sconto sul prezzo praticato al cliente, e rimborsato al primo mediante il riconoscimento di un credito d'imposta di pari importo.	
Lotteria dei corrispettivi Dall'1/1/20 sarà realizzata una lotteria nazionale abbinata alle cessioni e alle prestazioni documentate dai Registratori Telematici, una misura già prevista dalla legge di bilancio 2017 (art. 1, commi da 537 a 544, della L. n. 232/2016) ma rimasta inattuata. Nell'ambito di tale lotteria, gli acquisti di beni e servizi effettuati, presso commercianti al minuto che hanno adottato i Registratori Telematici, da persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che non sono soggetti IVA, consentiranno a tali soggetti di partecipare all'estrazione di premi, a patto che essi comunichino al cedente/prestatore il loro codice fiscale.	Art. 18 <i>(modificato in sede di conversione)</i>
Gli enti del Terzo settore possono effettuare lotterie finalizzate a sollecitare donazioni di importo non inferiore a 500 euro, anche mediante l'intervento degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio dei soggetti partecipanti. La vincita è la possibilità di scegliere un progetto sociale, tra quelli da realizzare, cui associare il nome del vincitore, con relativo riconoscimento pubblico. Le modalità tecniche di attuazione saranno individuate con decreto interministeriale saranno disciplinate.	
Disposizioni in materia di accise Ridefinito, in modo organico e compiuto, il quadro giuridico di riferimento in materia di tassazione, ai fini delle accise, dei prodotti energetici impiegati negli impianti destinati alla produzione combinata di energia elettrica e calore utile (la c.d. "cogenerazione"), al fine di ottenere un effettivo risparmio di energia e minori emissioni di anidride carbonica rispetto alle produzioni separate di elettricità e di calore. A decorrere dall'1/12/18, in caso di generazione combinata di energia elettrica e calore, i quantitativi di combustibile impiegati per la produzione di energia elettrica sono determinati utilizzando i "consumi specifici convenzionali" fissati come segue: a) oli vegetali non modificati chimicamente: 0,194 kg per kWh; b) gas naturale: 0,220 mc per kWh; c) gas di petrolio liquefatti: 0,173 kg per kWh; d) gasolio: 0,186 kg per kWh; e) olio combustibile e oli minerali greggi, naturali: 0,194 kg per kWh; f) carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704): 0,312 kg per kWh. Fino alla data del 30/12/18, continuano ad applicarsi i coefficienti individuati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con deliberazione n. 16/98, dell'11/3/98 ridotti nella misura del 12%.	Art. 19 <i>(confermato)</i>
Estensione dell'istituto del Gruppo IVA ai Gruppi Bancari Cooperativi Prevista la possibilità anche per i Gruppi Bancari Cooperativi di cui all'art. 37-bis del D.lgs. n. 385/1993 di optare per la costituzione di un Gruppo IVA di cui al Titolo V-bis del decreto IVA. Per l'anno 2019, la dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA può essere presentata entro il 31/12/18. Più precisamente, è stato stabilito che il vincolo finanziario di cui all'art. 70-ter citato, che costituisce uno dei presupposti necessari affinché un soggetto passivo possa partecipare ad un Gruppo IVA, deve considerarsi sussistente nel caso dei soggetti passivi, stabiliti in Italia, che partecipano ad un Gruppo bancario cooperativo. La norma contiene anche alcune disposizioni particolari per l'individuazione del soggetto che assume la qualità di Rappresentante del Gruppo, nonché per la	Art. 20 <i>(modificato in sede di conversione)</i>

Special Assist

cessazione del Gruppo medesimo. Il regime dell'adempimento collaborativo, di cui al titolo III del d.lgs. n. 128/2015 si estende a tutti i soggetti del Gruppo se uno dei soggetti che opta per il Gruppo IVA applica il predetto regime. Nelle more del perfezionamento del procedimento di adesione da parte di tutti i partecipanti al Gruppo IVA, non opera, come causa di esclusione, quella prevista dall'art. 7, co. 3, del d.lgs. n. 128/2015 ai sensi del quale l'Agenzia delle entrate può dichiarare l'esclusione per la perdita di specifici requisiti o per l'inosservanza di alcuni impegni.	
Soggetti che non adottano gli IAS - sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli I soggetti che non adottano i principi contabili internazionali possono derogare ai criteri di valutazione dei titoli non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio per l'esercizio in corso al 18/12/18 e, dunque, valutare tali titoli al valore di iscrizione risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, in luogo del valore desumibile dall'andamento di mercato, ad eccezione delle perdite di carattere durevole. Le imprese di assicurazione che si avvalgono di tale facoltà, devono destinare ad una riserva indisponibile utili per un ammontare corrispondente alla differenza tra i valori di iscrizione ed i valori di mercato rilevati alla data di chiusura dell'esercizio, al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello di detta differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.	Art. 20-quater (inserito in sede di conversione)
Enti del terzo settore – quando le attività di interesse generale si considerano non commerciali Le attività di interesse generale degli enti del terzo settore si considerano di natura non commerciale se i ricavi non superano di oltre il 5% i relativi costi per ciascun periodo d'imposta e per non oltre 2 periodi d'imposta consecutivi.	Art. 24 ter, co. 3 (inserito in sede di conversione)
Enti del terzo settore – erogazioni liberali anche in natura Tutte le erogazioni liberali agli enti del terzo settore sono utili ai fini della detrazione dall'Irpef, non solo quelle in denaro. È bene ricordare che le persone fisiche possono detrarre un importo pari al 30% degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'art. 79, co. 5, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro.	Art. 24 ter, co. 4 (inserito in sede di conversione)
Campione d'Italia – ai fini Irpef e Ires tutti i redditi, sia in euro che in franchi svizzeri, sono ridotti forfettariamente Per persone fisiche, lavoratori autonomi e imprese residenti o localizzati nel comune di Campione d'Italia il reddito da assoggettare a Irpef o Ires è ridotto del 30%.	Art. 25-octies (inserito in sede di conversione)
Persone fisiche e lavoratori autonomi - Ai fini Irpef, i redditi, diversi da quelli d'impresa, delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia, nonché i redditi di lavoro autonomo di professionisti e con studi nel comune di Campione d'Italia, prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune, e/o in Svizzera, sono computati in euro sulla base del cambio del giorno (o del giorno antecedente più prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in cui sono stati percepiti o sostenuti) ridotto del 30%. Si considerano iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia anche le persone fisiche aventi domicilio fiscale nel medesimo comune le quali, già residenti nel comune di Campione d'Italia, sono iscritte nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) dello stesso comune e residenti nel Canton Ticino della Confederazione elvetica.	

Special Assist

I redditi prodotti in euro concorrono a formare il reddito complessivo al netto di una riduzione pari al 30% con un abbattimento minimo di 26.000 euro.

Redditi d'impresa – ci sono regole specifiche per il reddito d'impresa prodotto in euro e per il reddito d'impresa prodotto in franchi svizzeri.

Reddito d'impresa prodotto in franchi svizzeri - Il reddito realizzato dalle imprese individuali, società di persone e da società ed enti di cui all'art. 73, co. 1, lett. a), b) e c), iscritti alla CCIA di Como e aventi la sede sociale operativa, o un'unità locale, nel comune di Campione d'Italia, prodotti in franchi svizzeri nel comune di Campione d'Italia, è convertito in euro sulla base del cambio del giorno o del giorno antecedente più prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in cui sono stati percepiti o sostenuti ridotto del 30%.

Redditi d'impresa prodotti in euro - Il reddito d'impresa prodotto in euro concorre a formare il reddito complessivo al netto di una riduzione del 30%, con un abbattimento minimo di 26.000 euro.

Impresa che svolge anche attività fuori da Campione d'Italia – se l'impresa svolge l'attività sia in Campione d'Italia che al di fuori del territorio di detto comune, per beneficiare dell'agevolazione deve tenere un'apposita contabilità separata. Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio dell'attività svolta nel comune di Campione d'Italia e al di fuori di esso concorrono alla formazione del reddito prodotto nel comune per la parte che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito prodotto dall'impresa nel territorio di Campione d'Italia e l'ammontare complessivo dei ricavi e degli altri proventi.

Irap - Il valore della produzione netta in franchi svizzeri derivante da attività esercitate nel comune di Campione d'Italia, è computato in euro sulla base del cambio del giorno (o del giorno antecedente più prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in cui sono stati percepiti o sostenuti) ridotto forfetariamente del 30%.

Il valore della produzione netta espresso in euro si riduce del 30%, con un abbattimento minimo di euro 26.000.

Anche ai fini Irap se l'impresa svolge la propria attività anche al di fuori del territorio del comune di Campione d'Italia, ai fini dell'individuazione della quota di valore della produzione netta per cui è possibile beneficiare delle agevolazioni si considera prodotto in Campione d'Italia il valore della produzione netta proporzionalmente corrispondente all'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale a qualunque titolo utilizzato dall'impresa in impianti situati nel territorio del comune.

Trasferimenti di denaro all'estero tramite istituti di pagamento – una nuova imposta

È stata istituita un'imposta sui trasferimenti di denaro, ad esclusione delle transazioni commerciali, effettuati verso Paesi non appartenenti alla UE da istituti di pagamento di cui all'art. 114-decies del D.lgs. n. 385/1993, che offrono il servizio di rimessa di somme di denaro.

L'imposta è dell'1,5% del valore di ogni singola operazione effettuata, con un minimo di 10 euro.

Un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze individuerà le modalità di riscossione e versamento dell'imposta.

*Articolo 25-
novies
(inserito in sede di
conversione)*